

16 UADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

a cura di

Domenico Garofalo, Paolo Pardolesi, Anna Rinaldi

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Caludia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco
Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino,
Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy e-mail: quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595 https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali



I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

A cura di DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 31 ottobre 2020 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in
linea sul sito http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni ed è composto di 464 pagine. isbn 978-88-9450-302-9

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- Collana del Dipartimento Jonico (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane. La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.
- I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.
- I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
- I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (peer review) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-edeconomici, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINAL	DI
Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile.	

pag.9

SEZIONE I

GOAL N. 3 – SALUTE E BENESSERE

D	-			
I) ANIFI	.A I	AFR	AT'	ГΑ

Tutela della salute e processi organizzativi nella sanità pubblica. Un approccio al modello just in time nella prospettiva Kaizen.

pag.27

SEZIONE II

GOAL N. 4 – QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE

PIERLUCA	TURNONE
LIEKLUCA	IUKNONE

L'idea di uomo nell'Agenda ONU 2030: una riflessione antropologico-educativa

« 43

VALENTINA SAMPIETRO

Cultura, stile di vita sostenibile

« 55

ROSATILDE MARGIOTTA

La parola, strumento per lo sviluppo della democrazia:

traiettorie pedagogiche

« 71

SEZIONE III

GOAL N. 8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

MICHELE CALABRIA

Covid 19 e paralisi del mercato del lavoro tra sospensione

della condizionalità e blocco dei licenziamenti	« 85
MICHELE DELEONARDIS Lavoro autonomo e lavoro dignitoso nella prospettiva comunitari	« 97
Francesca Nardelli La questione salariale: il dibattito italiano ed europeo	« 109
GIUSEPPE COLELLA Promozione del turismo sostenibile in un contesto urbano: uno studio esplorativo sul caso Taranto capitale di mare	« 121
SEZIONE IV	
GOAL N. 9 – IMPRESA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTT	URE
Annalisa Turi Come il fisco può agevolare lo sviluppo sostenibile	« 141
RAFFAELE MUTO Bias e Monopoli	« 151
SEZIONE V	
GOAL N. 10 – RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE	
Federica Stamerra Reddito di cittadinanza e riduzione delle disuguaglianze sociali	« 165
Stefano Rossi La disciplina lavoristica nel terzo settore	« 175
ALESSIO CARACCIOLO L'accesso degli stranieri extra-UE alle prestazioni di assistenza sociale	« 191
SONIA MEGGIATO Gender mainstraiming: dalle strategie comunitarie alle politiche locali	« 205

Valeria Castelli Quote rosa e nuovo codice di autodisciplina per le società quotate: l'annosa problematica sociale della disuguaglianza di genere	« 221
Marco Del Vecchio Non tradirai la promessa. Il ruolo dei riti juju nelle esperienze di tratta delle donne nigeriane	« 227
SEZIONE VI	
GOAL N. 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI	
Angelo Ruggeri L'innovazione strategica sostenibile nelle organizzazioni museali: il caso del MarTa di Taranto	« 241
Maurizio Maraglino Misciagna La co-creazione di valore nel settore pubblico: spunti di riflessione	« 255
SEZIONE VII	
GOAL N. 12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSAB	ILI
Andrea Sestino Gli effetti del benessere sociale percepito sull'intenzione di acquisto dei prodotti green	« 269
MASSIMO COCOLA La non financial disclosure nel processo di transizione dei modelli organizzativi verso una prospettiva social orientated	« 287
Francesco Scialpi La plastic tax e la sugar tax nella legge di bilancio 2020: limiti e prospettive	« 299
Rosa Di Capua, Peter A. Renzulli Modellizzazione delle emissioni di biogas dalle discariche di rifiuti solidi urbani: una review della letteratura	« 311

ROSA DI CAPUA, PETER A. RENZULLI Life cycle assessment di impianti di produzione di biodisel da fanghi di depurazione: una review bibliografica	«	325
ROSA DI CAPUA, BRUNO NOTARNICOLA Life cycle assessment di reattori fotovoltaici UV-C/TiO ₂ per il trattamento di acque reflue: una review bibliografica	«	337
Rosa Di Capua, Novità normative in materia di economia circolare e simbiosi industriale	«	349
SEZIONE VIII		
GOAL N. 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMA	TIC	CO
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO Polluter pays principle: un dovere versonle nuove generazioni	«	363
ERVINA RRUGA Lo standard europeo dei green bonds per lo sviluppo della finanza sostenibile: quale opportunità per l'ambiente?	«	373
Francesca Altamura Gli strumenti di mercato nella lotta al cambiamento climatico: riflessioni in chiave di analisi economica del diritto	«	389
NICOLÒ TREGLIA Lo stato dell'arte e i profili evolutivi della fiscalità dei prodotti energetici: dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili nell'ottica di una transizione ecologica	«	403
SEZIONE IX		
GOAL N. 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDI	E	

Cosima Ilaria Buonocore Il possibile contributo dell'arbitrato allo sviluppo sostenibile

« 419

MARIO SANTORO

La tutela linguistica della persona offesa dal reato nel processo penale italiano

« 435

DORELLA QUARTO

La progressiva espansione del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale: dall'estensione "in deroga" per le vittime vulnerabili alla preclusione per gli enti

« 449

Mario Santoro

LA TUTELA LINGUISTICA DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO NEL PROCESSO PENALE ITALIANO

ABSTRACT

tutela della vittima e per un equo accesso alla giustizia si è affermata soprattutto grazie alle numerose istanze internazionali ed europee.

Più in particolare, l'obiettivo 16.3 dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015) riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che forniscano una tutela concreta dello stato di diritto mediante un accesso parificato ad una giustizia sempre più equa, solidale e sociale.

Traducendo questi targets internazionali nell'ambito del diritto processuale penale europeo e italiano, una prima forma di riduzione delle disuguaglianze e di garanzia dell'equità processuale è costituita dalla tutela della vittima alloglotta mediante una doverosa ed efficiente assistenza giudiziaria linguistica che le consenta l'esercizio del proprio inalienabile diritto di comprendere e di essere compresa.

Sebbene possa dirsi ormai acquisita nel nostro ordinamento la prospettiva del fair trial, sono ancora numerose le problematiche della nostra architettura processuale, che apparentemente rende il sistema impermeabile ad un modello processuale attento ai diritti fondamentali della vittima, a cui spetta 'il diritto di comprendere e di essere compresa' mediante una doverosa assistenza giudiziaria linguistica.

Una nuova sensibilità giuridica e sociale per la A new legal and social sensitivity for the promozione dello stato di diritto, di una più ampia promotion of the rule of law, a wider protection of the victim and for access to justice is affirmed above all thanks to the numerous international and european requests.

> More specifically, Goal 16.3 of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (Resolution A/RES/70/1 of the General Assembly of 25 September 2015) recognizes the need to build peaceful, just and inclusive societies, which provide a concrete protection of the rule of law through equal access to an increasingly equitable, solidarity and social justice.

> By translating these international targets into the context of European and Italian criminal procedural law, a first form of reducing inequalities and guaranteeing procedural fairness is constituted by the protection of the alloglot victim through a dutiful and efficient linguistic judicial assistance that allows them to carry out their own actions inalienable right to understand and to be understood.

> Although the prospect of fair trial can now be considered acquired in our legal system, there are still numerous problems of our procedural architecture, which apparently renders the system impermeable to a procedural model attentive to the fundamental rights of the victim, who has the 'right to understand and to be understood' by means of a due linguistic legal assistance.

PAROLE CHIAVE

Equal accesso alla giustizia - giusto processo - vittima Equal access to justice - fair trial - victim

SOMMARIO: 1. Premessa 2. Il nuovo umanesimo giuridico e sociale europeo. - 3. Lacune e profili innovativi del d.lgs. n. 212/2015. - 4. L'assistenza linguistica della vittima alloglotta. - 5. Riflessioni conclusive.

1. L'accesso alla giustizia è uno degli elementi caratterizzanti dello stato di diritto, il quale consente la massima protezione dei diritti fondamentali dell'individuo attraverso specifiche forme di tutela civile, penale e amministrativa¹.

A livello internazionale, l'accesso alla giustizia è tutelato negli artt. 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli artt. 2, par. 3, e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, nonché nella Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Nel diritto europeo, la nozione di accesso alla giustizia è incorporata negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che garantiscono il diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo, in conformità alla rispettiva interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Invero, il concetto di 'accesso alla giustizia' è molto ampio e non ha una definizione standardizzata, tanto che esso può essere considerato come l'accesso effettivo ad un organo di risoluzione delle controversie, il diritto ad un equo processo e alla tempestiva risoluzione delle controversie, il diritto alla previsione di un rimedio adeguato, l'applicazione generale dei principi di efficienza ed efficacia nell'esercizio della giustizia, il diritto al gratuito patrocinio per i non abbienti, il diritto di farsi consigliare, difendere, rappresentare e assistere in giudizio².

Pertanto, l'accesso alla giustizia è un elemento fondamentale per l'esistenza dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale, dato che consente la concreta affermazione di tutti i diritti fondamentali dell'individuo, tra cui anche la partecipazione alla vita democratica, l'emancipazione dei settori della società più marginali e l'equa distribuzione delle risorse³.

Più recentemente, le Nazioni Unite hanno approvato un ambizioso programma d'azione con la Risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015⁴, denominata «Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» e composta da 17 obiettivi e 169 traguardi (c.d. *Sustainable Development Goals*) tra loro interconnessi e

¹ Cfr. C. Trindade, The access of individuals to international justice, Oup, Oxford 2011, p. 209 ss.

² Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, *Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2011, p. 14.

³ Michael. J. Trebilcock, Ronald. J. Daniels, *Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham & Northampton MA, 2009, p. 236-37; Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, *Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2016, p. 11.

⁴ Il testo della Risoluzione è reperibile al seguente indirizzo: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/ A RES 70 1 E.pdf.

finalisticamente orientati al raggiungimento del benessere dell'umanità e l'eliminazione di ogni discriminazione.

La nuova Agenda con l'obiettivo 16.3 riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che forniscano una tutela concreta dello stato di diritto mediante un accesso parificato ad una giustizia sempre più equa, solidale e sociale (Goal 16: «Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels»; 16.3: «Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all»).

Traducendo questi *target* internazionali nell'ambito del diritto processuale penale europeo e italiano, una prima forma di riduzione delle disuguaglianze e di garanzia dell'equità processuale è costituita dalla tutela della vittima alloglotta mediante una doverosa ed efficiente assistenza giudiziaria linguistica che le consenta l'esercizio del proprio inalienabile 'diritto di comprendere e di essere compresa'.

2. Una nuova sensibilità giuridica e sociale per un equo accesso alla giustizia e per una più ampia tutela della vittima si era in realtà già affermata negli ultimi anni, soprattutto grazie ai numerosi interventi del legislatore europeo, nel pieno rispetto, peraltro, delle prerogative difensive dell'accusato⁵.

Sotto l'impulso delle nuove scienze criminologiche, si è assistito a un graduale percorso di umanizzazione del giudizio penale, che ha richiesto l'abbandono di ogni sorta di razionalizzazione istituzionale ed emotiva a favore di una concezione più umana del processo: luogo di risoluzione del conflitto sociale in cui deve essere garantito l'accesso e la concreta partecipazione di tutti i soggetti, tra i quali spicca la persona offesa⁶.

A questo è funzionale il diritto del soggetto alloglotta all'assistenza linguistica che

_

⁵ S. Lorusso, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?, in Dir. pen. proc., 2013, p. 881; A. Pagliaro, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 41 ss.; F. Parisi, Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria, in www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2012, p. 1 ss.

⁶ L. Cornacchia, Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1761.

gli consenta di esercitare altri *procedural* o *service rights*⁷ del giusto processo⁸: in tal senso, l'abbattimento di ogni barriera linguistica costituisce un vero e proprio diritto fondamentale dell'individuo, soggetto anche ad un'interpretazione *magis ut valeant* dai giudici di Strasburgo⁹.

Negli ultimi anni i processi penali hanno assunto una connotazione fortemente multilinguistica sia per la crescente portata del fenomeno immigratorio in corso, sia per la notevole dimensione dello spazio comune europeo¹⁰, in cui un grande numero di persone che vivono, lavorano e viaggiano nel territorio dell'Unione può essere vittima di reati mentre si trova all'estero¹¹.

La dottrina già da tempo sollecitava il legislatore nazionale a ridefinire concretamente il ruolo della persona offesa nel processo penale per «tradurre i precetti in realtà viva, senza capziosi aggiramenti né, tantomeno, ipocriti sotterfugi»¹² e scongiurare anche fenomeni di vittimizzazione secondaria¹³.

Tuttavia, primo interprete di questa ritrovata sensibilità giuridica e sociale è stata l'Unione Europea, il cui intento è stato quello di potenziare lo spazio giudiziario macroregionale per assicurare a tutti i cittadini l'*equal access to justice*.

La direttiva 2012/29/UE, concepita dalla Commissione in seno al Programma di

⁷ Tale garanzia si configura come un preciso «meta-diritto» secondo M. Gialuz, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Wolters Kluver Cedam, Milano, 2018, p. 138 ss.

⁸ La tutela linguistica è garanzia propria del giusto processo e dello stesso *human rights system*, tanto da essere sancita nell'art. 10 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'art. 14, par. 3, lett. a) e f), Patto internazionale dei diritti civili e politici e, soprattutto, negli artt. 5, par. 2, e 6, par. 3, lett. a) ed e) Cedu, con particolare riferimento al soggetto accusato di illeciti penali. Sul tema, cfr. L. Pulito, *Processo penale e garanzie linguistiche: il ruolo dell'interprete e la traduzione degli atti*, in N. Triggiani (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, Edizioni Digitali del Dipartimento Jonico, *www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizionidigitali*, 2017, p. 83 ss.

⁹ Per l'evoluzione della giurisprudenza della CGUE, cfr. M.E. Bartoloni, *Il multilinguismo in ambito processuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in G. Di Cosimo (a cura di), *Il fattore linguistico nel settore giustizia. Profili costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 1 ss.

¹⁰ F. Ruggieri, *Processo penale e multilinguismo nell'Unione Europea. Spunti per alcune riflessioni introduttive*, in Cass. pen., 2006, p. 4252 ss.

¹¹ Cfr. Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, rafforzare i diritti delle vittime nell' Unione Europea, COM (2010) 274 final, 18 maggio 2011, p. 1.

¹² Così G. Conso, Sintesi conclusiva: dalle vittime di reato alla vittime di diritti violati, in Aa.Vv., Atti dei Convegni Lincei, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001, p. 144 ss.; M.R. Marchetti, Imputato alloglotta e diritto all'interprete, in Giust. e Cost., 1982, p. 164.

¹³ M. Gialuz, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Aa.Vv., Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli, Torino, 2012, p. 64; L.Wolhunter, N.Olley, D.Denham, Victimology: Victimisation and Victims'Right, Routledge, London, 2009, p. 47, la definiscono come «the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but trough the response of institutions and individuals to the victim».

lavoro per il 2011, ha introdotto norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, «per garantire un accesso sufficiente all'assistenza legale e alla giustizia ed un'adeguata tutela dei cittadini in tutti gli Stati membri»¹⁴.

La persona offesa è stata il primo soggetto processuale a vedersi riconosciuta una protezione penale dal diritto dell'Unione Europea, già in forza della decisione quadro 2001/220/GAI, peraltro mai attuata dall'Italia. Più recentemente, poi, anche altri fondamentali testi sovranazionali hanno riguardato, a vario titolo, la vittima e sono stati adottati sia in seno al Consiglio d'Europa (in particolare, le Convenzioni di Istanbul e di Lanzarote), sia in ambito eurounitario (come la direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, la direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani, la direttiva 2011/92/UE sulla violenza sessuale, la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione penale).

Orbene, la direttiva 2012/29/UE sembra rappresentare il prodotto di un nutrito *corpus juris*¹⁵ europeo «*victim-oriented*»¹⁶, la cui inedita e diretta efficacia tenta di stravolgere in modo dirompente le fondamenta degli ordinamenti nazionali, al fine di ricalibrare il ruolo della persona offesa nei particolari sistemi di giustizia penale, tra cui quello italiano ove il posizionamento sistematico della vittima è sempre stato problematico¹⁷; da qui, il consueto atteggiamento attendista del nostro legislatore, che, nelle more del recepimento, ha emanato un serie di frammentari provvedimenti rispetto all'auspicata opera di ricognizione sistematica ¹⁸.

¹⁴ Per l'analisi dettagliata del provvedimento, *ex multis*, cfr. S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in Aa.Vv., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 3 ss.; S.C. Conigliaro, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2012, p. 1 ss.

¹⁵ E. Verges, Un Corpus Juris des droits des victimes: le droit européen entre synthèse et innovations, in Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2013, p. 121 ss.

¹⁶ M.G. Aimonetto, La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale, in Giur. it., 2005, p. 1327 ss.; G. Armone, La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona, in Foro it., 2011, c. 204 ss.; Id., La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea, in Diritto penale europeo e ordinamento italiano, Diritto penale europeo e ordinamento italiano,

Milano, 2006, p. 99 ss.; M. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 705 ss.

¹⁷ Per un'indagine storica cfr. L. Bresciani, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Utet, Torino, 1995, p. 529 ss.; A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 1 ss; C. Iasevoli, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 2007, vol. XXVI, p. 3 ss.; C. Pansini, *Contributo dell'offeso e snodi procedimentali*, Cedam, Padova, 2004, p. 5 ss.

¹⁸ Sullo stesso tenore A. Scalfati, *Legislazione "a pioggia" sulle cautele* ad personam: *l'effervescente frammentarietà di un triennio*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, VI, p. 1 ss., secondo cui «gli interventi messi a punto qui e là registrano l'interesse a tamponare esigenze occasionali o, peggio, a realizzare piccole novità a scopo di propaganda. Ne deriva un tessuto normativo "mobile", dal quale è difficile cogliere e riorganizzare le direttrici».

Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 diviene così il nuovo banco di prova per verificare la capacità di adeguamento del legislatore interno agli obblighi europei, i quali richiedono proprio il rafforzamento della posizione del soggetto passivo del reato mediante l'estensione della nozione criminologica e internazionalistica di 'vittima'¹⁹. Il tutto in contrapposizione al dualismo tecnico proprio dell'ordinamento italiano tra persona offesa e parte civile²⁰; peraltro, troppo attento nel fornire una «lettura del processo accusatorio alla stregua di una danza riservata a due soli soggetti», laddove «un processo giusto risulta più simile ad un ballo collettivo, in cui si prendono in carico anche gli interessi di soggetti differenti»²¹.

3. Il d.lgs. n. 212/2015, nell'attuare la direttiva 2012/29/UE, ha modificato otto articoli del codice di rito penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha coniato quattro nuovi articoli codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.).

La natura 'scarna' del decreto è stata giustificata dal Governo nel fatto che molte delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE sarebbero già presenti nell'ordinamento italiano che sembrerebbe «sostanzialmente» già conformato a quanto prescritto dall'Unione Europea²²; così tradendo le aspettative di chi invocava un intervento novativo di ampio respiro.

Come detto, la novità principale riguarda proprio la tutela dell'offeso dal rischio di

¹⁹ Secondo A. Balloni, E.C. Viano, *IV Congresso Mondiale di vittimologia*, in E.C. Viano (a cura di), *Atti della giornata bolognese*, Clueb editore, Bologna, 1989, p. 126, per «vittima del reato» deve intendersi «qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l'esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive».

²⁰ Cfr., per tutti, A. Confalonieri, La persona offesa dal reato, in Trattato proc. pen. Spangher, vol. I, Utet, Torino, 2009, p. 634; A. Ghiara, Persona offesa dal reato, in Comm. c.p.p. Chiavario, vol. I, Utet, Torino, 1991, p. 405; P. Gualtieri, Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1071; P. Nuvolone, La vittima nella genesi del delitto, in Ind. pen., 1973, p. 640; C. Pansini, voce Persona offesa dal reato, in Dig. pen., Utet, Torino, 2011, p. 411 ss.; P. Paulesu, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Annali, vol. II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 593; P.P. Rivello, Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 615; E. Squarcia, Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole, in Cass. pen., 2001, p. 3119 ss.; G. Tranchina, voce Persona offesa dal reato, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.

²¹ Così E. Grande, Dances of criminal justice: Thoughts on systemic differences and the search for the truth, in J. Jackson, M. Kabger, P. Tillers (eds.), Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context, Essays in Honour of Professor Mirjan Damaska, Hart Publishing, Oxford, 2008, p. 145.

²² Consultabile al seguente *link*: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/REL_ILL.pdf.

vittimizzazione secondaria²³: assistere la persona offesa nel procedimento diviene, così, un imperativo morale ancor prima che giuridico²⁴.

L'art. 1 d.lgs. n. 212/2015 introduce nuove norme dedicate alla persona offesa nel titolo VI del libro I. In particolare, prevede: 1) il nuovo comma 2-bis dell'art. 90 c.p.p., secondo cui «quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, la perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali»; 2) inoltre, con riferimento ai diritti spettanti ai familiari in caso di decesso dell'offeso questi sono estesi anche ai conviventi che coabitino con l'offeso o siano tra loro legati affettivamente (art. 90, comma 3, c.p.p.), secondo una concezione liquida delle relazioni umane²⁵; 3) il nuovo art. 90-bis c.p.p., secondo cui la vittima riceve un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento le riserva al pari dell'imputato; 4) l'art. 90-ter c.p.p., che statuisce nuovi avvisi per la vittima anche in caso di scarcerazione, evasione o revoca delle misure di sicurezza detentive inflitte all'autore del reato; 5) l'art. 90-quater c.p.p., il quale dispone per la persona in condizioni di particolare vulnerabilità che le esigenze di protezione siano valutate sulla base di determinati indici rivelatori delineandone così i confini (età e stato di infermità o di deficienza psichica, tipo di reato, modalità e circostanze del fatto, se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato)²⁶.

.

²³ Per le prime teorizzazioni del fenomeno, J.E. Williams, *Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 1984, p. 67. Con il termine «seconda vittimizzazione» si indicano quelle conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, che possono derivare dall'impatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale. Da qui, l'imperativo di scongiurare il rischio che il processo fagociti la vittima, per favorire un clima di serenità, attenzione e sostegno delle autorità, dato che una persona offesa serena e curata dal sistema potrà diventare un «testimone credibile».

²⁴ In estrema sintesi, la direttiva 2012/29/UE è organizzata in macro-aree, dedicate rispettivamente al diritto della vittima all'informazione (artt. 3-7); al diritto di accedere ai servizi di assistenza (artt. 8-9); al diritto di partecipare al procedimento penale (artt. 10-17); e, infine, al diritto di ricevere protezione, individualizzata a seconda di eventuali, specifiche esigenze di tutela (18-23).

²⁵ A. D'orsi, 1989. Del come la storia è cambiata, ma in peggio, Ponte alle Grazie, Milano 2009, p. 152.
²⁶ Da ultimo, l'art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce come soggetti vulnerabili «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere». In dottrina, cfr. G. Canzio, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile, in Dir. pen. proc., 2010, p. 988; F.S. Cassibba, Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili, in www.penalecontemporaneo.it, 11 luglio 2014, p. 9; M. Gialuz, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 83 ss.

Tuttavia, non sembra potersi affermare che la disciplina introdotta soddisfi pienamente gli obiettivi della normativa europea, benché l'art. 90-bis c.p.p. predisponga oggi una «carta dei diritti della vittima» che pone nelle condizioni di conoscere quali sono i mezzi principali di tutela disposti dall'ordinamento processuale penale italiano.

Il legislatore delegato ha predisposto tanti elenchi informativi di cui la persona offesa è oggi destinataria, ma ha utilizzato un linguaggio tecnico difficilmente accessibile, contraddistinto da numerosi rinvii normativi che derogano alle esigenze di semplicità e accessibilità richieste dalla direttiva 2012/29/UE²⁷.

Non è stato predisposto alcun ausilio esplicativo atto a soddisfare le esigenze delle persone offese più deboli come quelle affette da infermità; né è stata prevista alcuna possibilità per la vittima di reato di farsi assistere da una persona di fiducia durante il primo contatto con le autorità, così delegando alla polizia giudiziaria e alla magistratura requirente e giudicante la configurazione delle concrete modalità e ipotesi in cui questo può avvenire²⁸.

L'art. 90-bis c.p.p. precisa anche che la vittima deve ricevere un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle facoltà «in una lingua a lei comprensibile», ma senza esplicare cosa debba chiaramente intendersi. Si potrebbe dedurre che l'informazione debba essere resa in un linguaggio intellegibile anche per coloro che non hanno quotidiani contatti con la giustizia e quindi un linguaggio idoneo rispetto alla maturità linguistica della persona offesa, non essendo possibile ricorrere a una comunicazione che consista in un mero richiamo ad una serie confusa e asettica di norme di legge²⁹.

Su altro fronte, il nuovo art. 107-ter disp. att. c.p.p dispone che «la persona offesa che non conosce la lingua italiana e presenta denuncia, ovvero propone querela dinnanzi la procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ha il diritto di utilizzare la lingua a lei conosciuta» e, allo stesso modo, qualora lo richieda, di ottenere nella sua lingua l'attestazione di ricezione della denuncia o della querela: così operando un bilanciamento tra la necessità dell'offeso e le esigenze di economia processuale; nondimeno, nell'art. 107-ter disp. att. c.p.p. manca un riferimento esplicito alla necessaria gratuità degli oneri di traduzione di cui deve farsi carico l'autorità che riceve l'atto di denuncia/querela in lingua straniera³⁰.

Infine, l'art. 108-ter disp. att. c.p.p. prevede che nelle ipotesi in cui il denunciate o il querelante sia persona offesa residente o che abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica dovrà trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello le denunce o le querele per i reati commessi in altri Stati UE,

442

²⁷ Sul punto, cfr. P. Spagnolo, *Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, p. 14.

²⁸ M. Gialuz, *Il diritto alla comprensione e alla traduzione*, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino 2017, p. 224.

²⁹ Cfr. V. Bonini, L'assistenza linguistica della vittima, in Legisl. pen., 2016, p. 38 ss.

³⁰ Cfr. V. Bonini, L'assistenza linguistica della vittima, cit., p. 54 ss.

affinché quest'ultimo ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.

4. La più importante novità è prevista per la persona offesa alloglotta al fine di colmare una lacuna culturale più che tecnico-giuridica³¹.

Il nuovo art. 143-bis c.p.p. regola il diritto dell'offeso alla traduzione gratuita di atti e all'assistenza di un interprete ed è volto a dare attuazione all'art. 7 direttiva 2012/29/UE; tema ostinatamente ignorato per decenni dal legislatore interno, nonostante già per il progetto del nuovo codice di procedura penale del 1978 la relativa Commissione consultiva avesse suggerito la massima espansione delle garanzie linguistiche per tutti gli attori del procedimento penale³².

In tal senso, è stato essenziale anche il contributo della Corte costituzionale, che già nella sentenza n. 10/1993, saldando l'art. 143 c.p.p. all'art. 6, par. 3, Cedu, quale fonte di diritto soggettivo perfetto, vi ha individuato una «clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi» *case by case*³³; per precisare, poi, con la sentenza n. 341/1999, che la garanzia dell'assistenza linguistica dell'alloglotta costituisce un «diritto individuale [...], diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che [...] è parte ineliminabile del diritto di difesa»³⁴. Il tutto alla luce dell'art. 111 Cost., novellato con la legge cost. n. 2/1999, che peraltro trascura le esigenze di partecipazione consapevole della vittima del reato.

Solo recentemente, in piena prospettiva del *fair trial*, con il d.lgs. n. 212 del 2015 il legislatore interno ha esteso la tutela linguistica a tutti i protagonisti, passando da una concezione meramente funzionale dell'assistenza linguistica³⁵, volta ad assicurare il buon andamento della giustizia, ad una concezione soggettiva, quale garanzia difensiva di partecipazione individuale³⁶: ove, alla vittima alloglotta è assicurata un'assistenza linguistica quale *condicio sine qua non* per l'esercizio delle proprie prerogative difensive e che le consenta di «comprendere ed essere compresa.

Peraltro, il nuovo art. 143-bis c.p.p. sembra essere un correttivo complementare dell'art. 143 c.p.p., recentemente riscritto in attuazione della direttiva 2010/64/UE, che trova un suo antecedente nell'art. 326 c.p.p. 1930³⁷: in particolare, laddove il comma 1

³¹ M. Gialuz, *Il diritto alla comprensione e alla traduzione*, cit., p. 223.

³² Cfr. M. Chiavario, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in Riv. dir. proc., 1991, 2, p. 346.

³³ Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. cost.*, 1993, p.62, con nota di E. Lupo.

 ³⁴ Corte cost., 22 luglio 1999, n. 341, in *Giur. cost.*, 1999, p. 2680. In dottrina, cfr. S. Sau, *La Corte Costituzionale rafforza la tutela linguistica dell'imputato straniero*, in *Studium Iuris*, 2007, 12, p. 1420.
 ³⁵ Cfr. D. Curtotti Nappi, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Giuffrè, Milano 2002, p. 280 ss.;

C. Marinelli, La tutela linguistica dell'imputato alloglotto, in Dir. proc. pen., 2002, p. 1401.

³⁶ V. M. Chiavario, *La riforma del processo penale*, Giappichelli, Torino 1990, p. 112; Id., *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Giuffré, Milano 1991, p. 119 ss.; P.P. Rivello, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, in *Trattato proc. pen. Ubertis-Voena*, vol.X.1, Giuffrè, Milano 1999, p. 220.

³⁷ M. Gialuz, *Il diritto alla comprensione e alla traduzione*, cit., p. 227 ss.

dell'art. 143-bis c.p.p. dispone che l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona (anche non offesa) che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. In tal modo, oggi sembra colmata la nota lacuna normativa che rendeva necessario il ricorso ad un'interpretazione analogica ad esempio per l'ipotesi in cui si debba procedere all'audizione di un teste alloglotto³⁸.

Merita anche rilevare come sia stata mantenuta dal legislatore italiano anche nel nuovo art. 143-bis c.p.p. la duplice dimensione del ruolo del mediatore linguistico: inteso sia come collaboratore dell'autorità che garante dei diritti del singolo³⁹.

Il comma 2, infatti, impone la nomina dell'interprete anche *ex officio* in caso di audizione dell'offeso, nonché in tutte le ipotesi in cui questi voglia partecipare al procedimento. Anche tale disposizione sembra posta a complemento di quella dell'art.143 c.p.p., ben potendo qui applicarsi le regole generali dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 143 c.p.p., secondo cui l'accertamento della conoscenza dell'italiano deve essere compiuto dall'autorità giudiziaria, che sarà presunto per i cittadini, dovendo invece procedere alla nomina dell'interprete anche quando l'autorità giudiziaria abbia personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare⁴⁰.

Anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il diritto all'assistenza linguistica non discende automaticamente dal mero *status* di straniero o di apolide ma si fonda sulla non conoscenza della lingua italiana che presuppone necessariamente un accertamento di fatto⁴¹.

Orbene, sembra che il legislatore prefiguri un meccanismo atto a rendere intellegibili ed epistologicamente affidabili tutte quelle affermazioni fondamentali della persona offesa⁴². Viene pertanto a crearsi una distinzione tra soggetti processuali, giustificata dalle prevalenti esigenze difensive degli indagati e imputati rispetto alla persona offesa, la quale godrà di un'assistenza linguistica limitata alla sola partecipazione in udienza, ma non in tutte le comunicazioni extraprocessuali come quelle con il proprio difensore.

Per di più, si evince *ictu oculi* come nei primi due commi dell'art. 143-*bis* c.p.p. nulla è disposto circa la gratuità dell'assistenza linguistica in esame, che così si pone in palese contrasto con quanto stabilito dalla direttiva 2012/29/UE: il tutto con

444

³⁸ V. Bonini, L'assistenza linguistica della vittima, cit., p. 41 ss.

³⁹ V. Bonini, L'assistenza linguistica della vittima, cit., p. 42 ss.

⁴⁰ Cfr. M. Guerra, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015, in Ufficio del Massimario, Rel. III/02/2016: Novità legislative: d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, Corte Suprema di Cassazione, Roma, p. 21 ss.

⁴¹ Cass. pen., sez.III, 27 febbraio 2015, n. 11514, in *CED* n. 262980; Cass. pen., Sez. V, 04 settembre 2014, n. 44016, in *CED* n. 260997; Cass. pen., sez. V, 09 ottobre 2014, n. 52245 in *CED* n. 262101.

⁴² M. Gialuz, *Il diritto alla comprensione e alla traduzione*, cit., p. 229 ss.

pregiudizio alla tutela linguistica, atteso che l'art. 5 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 sancisce che le spese del giudizio relative alle attività ausiliarie sono ripetibili, ad eccezione di quelle previste dall'art.143 c.p.p.⁴³.

Si rischia così di creare una disparità di trattamento tra vittima e imputato, che potrebbe trovare soluzione in via interpretativa, tenuto conto che l'art. 7, par. 1, direttiva 2012/29/UE sembra avere effetti diretti, in quanto sufficientemente chiaro preciso e incondizionato⁴⁴.

Per rispondere ad ovvie esigenze di economia processuale e ragionevole durata del procedimento, il comma 3 dell'art. 143-*bis* c.p.p. prevede che l'assistenza linguistica può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, qualora la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per il corretto esercizio dei diritti difensivi della persona offesa⁴⁵.

Tuttavia, sorgono dubbi circa la reale portata di tale disposizione, tenuto conto che l'alto tasso tecnico proprio del procedimento penale rende compiutamente difficile che ciò avvenga senza pregiudicare, almeno parzialmente, il diritto della persona offesa di comprendere e di essere compresa.

Ai sensi della prima parte del comma 4 dell'art. 143-bis c.p.p. si precisa che «la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti». Il legislatore ha così deciso di utilizzare una tecnica diversa da quella che ha caratterizzato la riforma dell'art. 143 c.p.p. nel 2014, utilizzando un criterio più flessibile rispetto anche alla normativa europea e fa riferimento unicamente alle informazioni essenziali affinché la vittima possa esercitare nel processo penale i suoi diritti.

La norma, quindi, affida alla discrezionalità del giudicante la scelta di quegli atti ritenuti essenziali per l'esercizio dei diritti dell'offeso, anche se sarebbe stata preferibile un'elencazione tassativa minima di questi atti. D'altronde, anche questa scelta di maggiore flessibilità sembra creare importanti dubbi esegetici.

In primo luogo, l'indeterminatezza della norma indurrà presto diversi contrasti giurisprudenziali per la difficile individuazione di quale, tra tutti i provvedimenti di cui la persona offesa è destinataria, sia funzionalmente "utile" per l'esercizio dei diritti della stessa.

In secondo luogo, a norma dell'art. 7, par. 3 e 4, direttiva 2012/29/UE è ritenuta necessaria la traduzione di informazioni inerenti sia la *vocatio in iudicium* che la decisione conclusiva del procedimento penale e pertanto della motivazione, la quale potrà essere tradotta anche in forma sintetica⁴⁶; dunque, la normativa europea si

-

⁴³ V. Bonini, L'assistenza linguistica della vittima, cit., p. 46 ss.

⁴⁴ Cfr. *ex plurimis*, CGUE, 26 aprile 2012, C-621/10 e C-129/11, Balkan and Sea Properties ADSITS, par. 56-57; CGUE, 11 luglio 2002, C-62/00, Marks & Specencer plc., par. 27.

⁴⁵ In ossequio all'art. 7 par. 2 direttiva 2012/29/UE.

in ossequio an art. / par. 2 direttiva 201

⁴⁶ M. Gialuz, *Il diritto alla comprensione e alla traduzione*, cit., p. 232 ss

riferisce sia agli atti essenziali che ad una serie di categorie di provvedimenti, sui quali il d.lgs. n. 212 del 2015 è rimasto completamente silente.

In merito alla citazione, dubbi non sussistono in quanto questa deve includere i dati cognitivi fondamentali affinché il soggetto passivo del reato possa effettivamente esercitare il proprio diritto di partecipare al processo. Inoltre, allo stesso modo, si possono ricomprendere tutti i provvedimenti conclusivi del procedimento con riguardo ai quali il soggetto passivo del reato potrà sollecitare il pubblico ministero ad impugnare ai sensi dell'art. 572 c.p.p., già solo dopo una lettura in una lingua comprensibile del provvedimento sul quale proporre l'impugnazione.

Diversamente, salvo il ricorso ad un'interpretazione orientata in senso eurounitario, il tenore letterale dell'art. 143-bis c.p.p. induce a negare oggi alla persona offesa il diritto di godere della traduzione dell'ordinanza/decreto di archiviazione, salvo loro impugnabilità nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p.

In tal senso, l'ultima parte del comma 4 dell'art. 143-bis c.p.p. prevede che «la traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa».

Il legislatore sembra anche qui ispirarsi al d.lgs. n. 32 del 2014, mostrandosi però più coraggioso nell'introdurre la possibilità di surrogare alla traduzione una summary sight translation o sight traslation, ispirandosi non solo all'art. 7 direttiva 2012/29/UE, ma anche all'art. 3 par. 7 direttiva 2010/64/UE, già totalmente ignorato per un eccesso di garantismo dal d.lgs. n. 32 del 2014⁴⁷. Una particolare cura il legislatore interno l'ha avuta nel sancire la gratuità per l'offeso dell'assistenza linguistica alla fine del comma 4 dell'art.143-bis c.p.p.⁴⁸.

5. Come precisato, la tutela del diritto alla comprensione e all'assistenza linguistica delle vittime del reato è stata negli ultimi anni oggetto di una vera e propria rivoluzione culturale, in cui una nuova sensibilità giuridica e sociale per un equo accesso e tutela della vittima alla giustizia si è affermata grazie ai numerosi interventi del legislatore europeo.

Nell'Unione Europea, infatti, si è passati da timide dichiarazione di intenti, ancora prima del Consiglio europeo di Tampere, all'approvazione di un provvedimento molto complesso come la direttiva 2012/29/UE.

In questo scenario, la situazione italiana si presentava fino all'approvazione del d.lgs. n. 212 del 2015 decisamente critica, soprattutto dopo la lacuna creata dal d.lgs.

2012/29/UE considera necessaria e gratuita solo l'assistenza linguistica limitata nella fase dell'audizione durante il processo (art. 7, comma 1; considerando n. 34). In dottrina, cfr. L. Parlato, La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale, in Cass. pen.,

2013, p. 3293.

atti, cit. p. 83 ss. ⁴⁸ Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. n. 115/2000 tali spese sono ripetibili dal condannato. Inoltre, la direttiva

⁴⁷ Cfr. L. Pulito, Processo penale e garanzie linguistiche: il ruolo dell'interprete e la traduzione degli

n. 32 del 2014, ove la vittima non riceveva alcuna assistenza linguistica.

Oggi, sebbene possa dirsi ormai acquisita nel nostro ordinamento la prospettiva del *fair trial*, sono ancora numerose le problematiche della nostra architettura processuale, che apparentemente rende il sistema impermeabile ad un modello processuale attento ai diritti fondamentali della vittima, a cui spetta il diritto di comprendere e di essere compresa. Il d.lgs. n. 212 del 2015 ha lasciato lacune molto complesse rispetto agli obblighi della normativa sovranazionale. Il legislatore interno ha voluto mantenere e rimarcare la distinzione tra danneggiato e persona offesa dal reato, riservando a quest'ultima i nuovi diritti di assistenza linguistica: con la conseguente gravissima disparità di trattamento nei confronti della persona unicamente danneggiata dal reato, e non anche persona offesa, la quale non potrà usufruire delle tutele stabilite dal nuovo art. 143-bis c.p.p.

Dunque, non resta che auspicarsi un intervento della Corte di Giustizia circa la compatibilità dell'ordinamento italiano con il diritto europeo e ancor di più con l'amplissima nozione di vittima offerta dall'art. 2 direttiva 2012/29/UE.

Inoltre, non può sfuggire come il diritto di comprendere e di essere compresa della vittima è affidato ad un giudizio di *necessità* dell'interpretazione ed *essenzialità* della traduzione dell'autorità giudiziaria, al fine di scongiurare il rischio di un eccessivo ricorso alla traduzione e all'interpretazione nel processo penale.

Ora, è vero che le garanzie linguistiche devono essere necessariamente contemperate con le varie esigenze processuali, ma è altrettanto vero che non possono essere applicate in modo discriminatorio e automaticamente restrittivo⁴⁹.

La più grave lacuna del d.lgs. n. 212 del 2015 riguarda proprio l'assenza di un rimedio restitutorio immediato che reintegri la vittima della concretezza del suo diritto di partecipazione, quindi di comprendere e di essere compresa⁵⁰. D'altronde, l'art. 586 c.p.p., eccepito come 'scusante' dal legislatore per non essere intervenuto con una norma specifica in materia, permette di impugnare, unitamente alla sentenza, tutte le ordinanze strettamente processuali con esclusione di quelle attività che precedono il giudizio. Per di più, in caso di diniego di assistenza linguistica, la vittima potrebbe dolersi di una lesione delle garanzie difensive eccependo una nullità a regime intermedio⁵¹.

Pertanto, anche qui ritorna l'affinità con il d.lgs. n. 32/2014, ove il legislatore, in deroga agli espliciti obblighi sovranazionali, si è limitato a stabilire che il provvedimento di rigetto della traduzione facoltativa è impugnabile solo unitamente

⁴⁹A favore di una applicazione «cum grano salis» v. A. Marandola, L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive, Cedam, Padova 2006, p. 403.

⁵⁰ S. Recchione, L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive, in www.penalecontemporaneo.it, 15 luglio 2014, p. 9 ss.

⁵¹ F. Delvecchio, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE, in www.penalecontemporaneo.it, 11 aprile 2016, p. 1 ss.

alla sentenza⁵².

In conclusione, il legislatore italiano non riesce ancora a farsi carico dei profili più rilevanti e rivoluzionari derivanti dal diritto dell'Unione Europea. Il d.lgs. n. 212 del 2015 si rivela come un prodotto legislativo incompleto, che accresce solo in parte la tutela linguistica della persona offesa alloglotta, non cogliendo appieno lo spirito pragmatico e garantista del nuovo umanesimo giuridico e sociale europeo.

-

⁵² Cfr. L. Pulito, *Processo penale e garanzie linguistiche: il ruolo dell'interprete e la traduzione degli atti*, cit. p. 83 ss.